

# **UNIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI FORENSI DEL CENTRO ADRIATICO**

## **GRUPPO DI COORDINAMENTO SUI CONSIGLI GIUDIZIARI**

### **RELAZIONE DEL COORDINATORE AVV. ALBERTO MASSIGNANI**

#### **ALL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE TENUTASI A PERUGIA IL 20 E IL 21.11.2015**

E' da premettere che il Gruppo di Coordinamento sui Consigli Giudiziari ha già presentato una relazione all'Assemblea dell'Unione svoltasi il 26.09.2014 ad Ascoli Piceno; in tale relazione si è dapprima preso in esame il ruolo degli avvocati quali componenti dei Consigli Giudiziari nonché le possibilità di partecipazione e di intervento dei Consigli dell'Ordine nell'attività dei Consigli Giudiziari, formulando infine alcune proposte per rendere più incisivo il ruolo dell'avvocatura nell'ambito dell'attività dei Consigli Giudiziari.

Fatta questa premessa, il Gruppo di Coordinamento di cui sono il Coordinatore ha ritenuto di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dell'Unione la proposta di prevedere espressamente il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nell'ambito del procedimento di conferma o di valutazione dei magistrati sia onorari che togati; in tal modo l'avvocatura diventerebbe un soggetto abilitato a concorrere in modo sistematico (e non occasionale, come avviene attualmente) alla valutazione del singolo magistrato, con la possibilità di dare un contributo importante alla formazione del parere di competenza del Consiglio Giudiziario.

La suddetta proposta trova una solida base giustificativa per il fatto che l'avvocatura, essendo in contatto quotidianamente con il magistrato interessato, è in grado di fornire elementi conoscitivi sul modo in cui egli svolge concretamente le sue funzioni; di conseguenza potrà esprimere un parere fondato su dati di fatto diversi rispetto al parere richiesto al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario.

D'altra parte è opinione largamente diffusa che l'attuale sistema di valutazione appaia scarsamente efficace per tante ragioni che sarebbe troppo lungo elencare e in primo luogo per il "*proprio atavico limite di autoreferenzialità*" della magistratura, come è stato autorevolmente detto.

A questo punto si passa ad esaminare il procedimento di conferma o di valutazione delle singole figure dei magistrati onorari e togati, proponendo specifiche modifiche della normativa legislativa o regolamentare attualmente vigente.

**1 - Per quanto riguarda i Giudici di Pace**, occorre prendere in esame la L. 21.11.1991 n. 374 e successive modifiche ed integrazioni nonché la circolare del C.S.M. n. P – 15880/2002 del 01.08.2002 e successive modifiche recante il titolo “ *Nuove modalità di nomina e di conferma dei giudici di pace*”; in particolare il Capo III ( recante il titolo “ *Conferma*”) di quest’ultima prevede che:

- “ *il giudice di pace dura in carica quattro anni ma, al termine, può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni*”;

- “ *all’atto della presentazione della domanda di conferma il giudice di pace richiede al Presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede l’Ufficio presso il quale ha svolto le funzioni di giudice di pace un parere in ordine al lavoro da lui svolto.....il Presidente del Tribunale rende il parere previa richiesta di informazioni al coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace*”.

L’iter del procedimento di conferma prevede successivamente il giudizio di idoneità da parte della Sezione Autonoma dei Giudici di Pace presso il Consiglio Giudiziario ed infine il provvedimento di conferma adottato con decreto del Ministero della Giustizia a seguito di delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.

Come si può rilevare, nell’ambito del procedimento di conferma non viene richiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per territorio di esprimere il proprio parere; in proposito mi sia consentito ricordare che, proprio su mio impulso, il Consiglio Giudiziario di L’Aquila ha adottato la prassi di chiedere al Presidente del Tribunale di acquisire il parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Per codificare una tale prassi basterebbe a mio avviso che al punto 4 del Capitolo III della sopra citata circolare (“ *Il Presidente del Tribunale rende il parere previa richiesta di informazioni al coordinatore dell’ufficio del giudice di pace*”) venga aggiunta la frase “ *nonché dopo aver acquisito*

*dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati un parere sullo svolgimento delle funzioni da parte del giudice di pace da confermare”.*

**2 - Per quanto riguarda i G.O.T. ( Giudici Onorari di Tribunale),** si deve preliminarmente evidenziare che nel procedimento di nomina viene acquisito il “ *parere motivato del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense*” ( v. art. 2 comma 5 lettera d della Circolare P. n. 10358/2013 del 26.05.2003 e successive modifiche del C.S.M., riguardante i criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di Tribunale) e si aggiunge che “ *nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato, i Consigli Giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi da Consigli dell'Ordine di appartenenza*” ( art. 4 comma 3 dell'anzidetta circolare).

Passando al procedimento di conferma ( disciplinato dall'art. 7 della predetta circolare), è previsto che, a seguito della richiesta dell' interessato, “ *il Presidente del Tribunale redigerà apposita relazione sull'attività svolta dall'interessato nel triennio decorso*”; successivamente sarà il Consiglio Giudiziario ad esprimere un “*giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni*”.

Anche in questo caso nel procedimento di conferma non si prevede di richiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il proprio parere, malgrado – come si è detto in precedenza – il suddetto parere venga espressamente previsto nell'ambito del procedimento di nomina; anche in questo caso mi sia consentito rammentare che, proprio su mio impulso, il Consiglio Giudiziario di L'Aquila ebbe ad introdurre la prassi di chiedere al Presidente del Tribunale di acquisire il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Circa le modalità con cui codificare una tale prassi, il comma 4 dell'art. 7 della predetta circolare (“ *Il Presidente del Tribunale redigerà apposita relazione sull'attività svolta dall'interessato nel triennio decorso.....*”) potrebbe essere così modificato:

*“Il Presidente del Tribunale richiederà al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati un parere sull'attività svolta dal GOT nel triennio decorso, riguardo alla quale egli dovrà redigere un'apposita*

*relazione ( allegando i relativi dati statistici) anche con riferimento all'esistenza di eventuali situazioni d'incompatibilità".*

**3 - Per quanto riguarda i Vice Procuratori Onorari**, valgono le medesime considerazioni sin qui esposte per i Giudici Onorari di Tribunale, essendo del tutto simile la circolare P. n. 10370/2003 del 26.05.2003 e successive modifiche del C.S.M. che li riguarda.

**4 – Per quanto riguarda i Giudici Ausiliari di Corte di Appello**, occorre far riferimento alla normativa che li ha istituiti ( e che è contenuta negli articoli da 62 a 72 del decreto legge 21.06.2013 n. 69 convertito con modificazioni nella legge 09.08.2013 n. 98) nonché alla successiva circolare n. P 17202 del 24.10.2014 del C.S.M. recante il titolo “ *Criteri e modalità di nomina dei Giudici ausiliari presso le Corti di Appello*”.

In particolare la predetta circolare prevede:

- all'art. 6 comma 2 lettera d riguardante il procedimento di nomina, che il Consiglio Giudiziario acquisisca il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in cui il candidato è stato iscritto negli ultimi cinque anni;
- all'art. 13 comma 4 riguardante la proroga dell'incarico, che *“alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 63 comma 2 e 67 comma 2, il prescritto parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o notarile dovrà essere richiesto solo per coloro che all'atto della presentazione della richiesta di proroga, risultino ancora iscritti nei rispettivi albi professionali”*.

A mio avviso la predetta circolare interpreta in maniera troppo restrittiva il dettato legislativo per quanto riguarda la proroga dell'incarico; in proposito si potrebbe modificare il comma 3 del citato art. 13 ( *“Il Presidente della Corte di Appello redige apposita relazione sull'attività svolta dall'interessato nel quinquennio decorso, segnalando eventuali situazioni di incompatibilità ed allegando i prospetti statistici relativi al periodo svolto dall'interessato”*) nel modo seguente:

*“ Il Presidente della Corte di Appello richiede al Consiglio Distrettuale dell'Ordine degli Avvocati un parere sull'attività svolta dall'interessato nel quinquennio decorso, riguarda alla quale dovrà*

*redigere un'apposita relazione segnalando eventuali situazioni d'incompatibilità ed allegando i prospetti statistici relativi al periodo svolto dall'interessato".*

**5 – Per quanto riguarda la valutazione quadriennale di professionalità per i magistrati togati,** l'art. 11 del Decreto Legislativo n. 160/2006 ( come modificato dalla Legge n. 111/2007) prevede per tutti i magistrati una “ *valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità*” ( comma 1); in particolare il Consiglio Giudiziario dovrà acquisire e valutare, “ i rapporti e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità .....” ( comma 4 lettera b) al fine di emettere un “*parere motivato che trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni*” (comma 6).

Indubbiamente è importante che il Consiglio Giudiziario debba prendere in considerazione le “*segnalazioni*” pervenute dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al quale tuttavia andrebbe espressamente richiesto un parere complessivo sul modo in cui il magistrato in valutazione abbia esercitato le sue funzioni nell'arco del quadriennio; in tal modo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati potrà esprimersi in maniera completa e articolata, formulando le valutazioni – positive o negative – ritenute opportune su tutti gli aspetti dell'attività di quel magistrato.

Ovviamente per una tale innovazione è necessaria una modifica legislativa; ed allora il comma 4 lettera f dell'art. 11 del decr. Leg. 160/2006 ( come modificato dalla legge n. 111/2007) nella parte in cui prevede che il Consiglio Giudiziario acquisisce e valuta....” *nonché le segnalazioni pervenute dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sempre che si riferiscano a fatti incidenti sulla valutazione di professionalità.....*” andrebbe così modificato: “ *nonché il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e le segnalazioni da esso inviate con riferimento a fatti specifici incidenti sulla professionalità.....*”.

**6 - Infine per quanto riguarda la conferma di magistrati titolari di incarichi direttivi o semidirettivi,** occorre prendere in esame l'apposita circolare n. P 19244 del 03.08.2010 e

successive modifiche del C.S.M. recante il titolo “ *Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, relativo al conferimento degli incarichi direttivi o semidirettivi*”, la cui parte terza è dedicata alla conferma al termine di un periodo quadriennale per i magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive; in particolare alla Parte III intitolata “*Conferma per magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive*” si legge testualmente:

*“ I consigli giudiziari invitano contestualmente il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, nel cui circondario è compreso l’ufficio nel quale presta servizio il magistrato da confermare, a far pervenire, entro 30 giorni, osservazioni relative alle disfunzioni organizzative rilevate nel quadriennio, purché formalmente e tempestivamente segnalate al magistrato medesimo ai fini della loro eliminazione. Per gli incarichi direttivi e semidirettivi in uffici con competenza distrettuale l’invito è rivolto al Presidente del Consiglio degli Avvocati del capoluogo del distretto”.*

Trattasi di una norma abbastanza simile a quella menzionata nel precedente paragrafo, poiché anche in questo caso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati può far pervenire osservazioni soltanto con riferimento a “*disfunzioni organizzative*” segnalate in precedenza al diretto interessato; invece è opportuno che il Consiglio dell’Ordine esprima un motivato parere comprensivo delle valutazioni – positive o negative – sulle modalità con cui il magistrato ha esercitato nell’arco del quadriennio in esame le funzioni direttive o semidirettive attribuitegli, senza limitarsi alle segnalazioni effettuate in precedenza.

Ed allora il brano della circolare citato in precedenza dovrebbe essere così modificato:

*“ I Consigli Giudiziari invitano contestualmente il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, nel cui circondario è compreso il magistrato da confermare, a far pervenire entro trenta giorni un parere motivato sullo svolgimento delle funzioni direttive o semidirettive nel corso del quadriennio da parte del magistrato in valutazione, nonché osservazioni relative alle disfunzioni organizzative rilevate nel quadriennio, purché formalmente e tempestivamente segnalate al magistrato medesimo ai fini della loro eliminazione”.*

Avv. Alberto Massignani